

ACCORDO DECENTRATO STRALCIO SULLA DISCIPLINA DELLE MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI ECONOMICI DI PROFESSIONALITA' PREVISTI DALL'ART. 19 DEL CCNL 2019-2021 DEL COMPARTO SANITA' PER L'ANNO 2025, SIGLATO TRA L'ARES SARDEGNA, LE RSU E LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI RAPPRESENTATIVE DELL'AREA DEL COMPARTO.

Il giorno 6 del mese di ottobre dell'anno 2025, alle ore 10,30 nella sede legale dell'ARES Sardegna, in via Piero della Francesca, 1 – Selargius, si è riunita la delegazione trattante dell'Area del Comparto per procedere alla sottoscrizione del seguente accordo, relativo alle modalità di attribuzione dei differenziali economici di professionalità previsti dall'art. 19 del CCNL 2019-2021 del Comparto Sanità.

PREMessa

Il presente accordo disciplina le modalità di attribuzione dei differenziali economici di professionalità previsti dall'art. 19 del CCNL 2019-2021 del comparto sanità per l'anno 2025.

Art. 1 - Definizione e finalità

- I differenziali economici di professionalità si configurano come incrementi stabili del trattamento economico finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell'area di classificazione (art. 19, comma 1 del CCNL 2019-2021);
- I differenziali economici di professionalità sono volti a valorizzare il merito, la prestazione professionale, l'autonomia operativa e il raggiungimento degli obiettivi di salute previsti dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria nazionale e regionale.

Art. 2 - Requisiti e condizioni

Possono partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione dei differenziali economici di professionalità i dipendenti che:

- appartengono e stanno svolgendo servizio al 01.01.2025 nelle aree di inquadramento del comparto sanità (tabella F CCNL 2019-2021);
- risultino essere inquadrati a tempo indeterminato al 01.01.2025 presso l'ARES, e che abbiano maturato almeno tre anni di anzianità di servizio nella medesima area di inquadramento (dal 01.01.2022 o precedentemente) anche in posizione di comando presso altre Amministrazioni Pubbliche;

-
- non risultino essere stati beneficiari di alcuna progressione negli ultimi 3 anni (periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024); con la precisazione che con i pareri CSAN 138b e CSAN 127a, l'ARAN stabilisce che ai fini della quantificazione dei tre anni senza aver beneficiato di alcuna progressione economica si deve prendere in considerazione la data di decorrenza dell'ultima progressione economica acquisita. Pertanto, non saranno ammessi alla modalità di attribuzione dei DEP 2025 tutti quei dipendenti che hanno beneficiato dei passaggi di fascia nel 2023/2024;
 - non risultino altresì interessati nei due anni antecedenti al 01.01.2025 da provvedimenti disciplinari superiori alla multa.

Il requisito di non aver beneficiato di “alcuna progressione economica” dovrà essere verificato nell’ambito dell’Area di appartenenza e quindi dell’Area per la quale si partecipa alla procedura selettiva. Si dovrà comunque tener conto delle progressioni economiche conseguite durante la vigenza del precedente sistema di classificazione nell’ambito delle categorie confluite nelle attuali Aree, nonché delle progressioni economiche conseguite, nell’ambito delle medesime Aree o di Aree corrispondenti, anche in vigenza del precedente sistema di classificazione, presso altre amministrazioni da cui provenga per mobilità. Ne consegue che il lavoratore neo-assunto o quello che effettua una progressione verticale dovrà attendere 3 anni prima di poter partecipare ad una procedura di progressione economica.

Il dipendente transitato per mobilità da altra azienda o ente mantiene i differenziali economici maturati nell’azienda o ente di provenienza e potrà partecipare alla progressione economica all’interno dell’area di appartenenza.

L’attribuzione dei differenziali non determina l’attribuzione di mansioni superiori.

Per il finanziamento dei differenziali economici di professionalità 2025 le parti concordano di rendere disponibile l’importo massimo di €. 200.000,00 relativo al Fondo articolo 102 del vigente CCNL per l’anno 2025, stabilendo che l’eventuale residuo non utilizzato andrà a residuo dello stesso Fondo.

Resta salva la facoltà di modificare l’importo quantificato per l’attribuzione dei differenziali oggetto del presente accordo qualora venga modificata la consistenza provvisoria del fondo ARES di cui al citato articolo 102.

Si dà atto che il fondo definitivo per anno 2025 nonché il presente accordo, sono soggetti al parere favorevole del Collegio Sindacale ARES in ordine alla certificazione di compatibilità economico-finanziaria di cui all’art. 40 bis del D.lgs. 30.03.2001 n.165.

Art. 3 - Procedura selettiva e criteri di valutazione

L’attribuzione dei differenziali avviene mediante procedura selettiva, bandita annualmente dall’azienda, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e delle tabelle allegate al CCNL 2019-2021 del comparto sanità.

La procedura selettiva prevede la formazione di una o più graduatorie in base alle aree e al ruolo di appartenenza dei partecipanti aventi diritto - definite a partire dal punteggio più elevato e proseguendo in ordine decrescente.

Per stabilire il numero dei passaggi di fascia possibili all'interno di ogni graduatoria, bisognerà tener conto sia dell'importo reso disponibile per l'anno 2025, equitativamente distribuito utilizzando le percentuali di addensamento del personale nelle aree e nei ruoli del personale idoneo alle procedure selettiva (art 19 comma 4 lettera b) che dei diversi valori dei differenziali da attribuirsi allo stesso personale (tabella "E" CCNL 2019-2021); inoltre del rispetto della quota non superiore al 50% del totale dei dipendenti partecipanti alla selezione.

Al fine del rispetto del 50% del totale dei partecipanti alla selezione, nel caso in cui detta percentuale all'interno dell'area e dei ruoli determini uno o più numeri dispari (es: partecipanti 5 e pertanto beneficiari = 2,5) risulteranno beneficiari della stessa area o, in assenza, di diversa area, chi ottenga i punteggi finali più alti, fino ad arrivare al completamento del 50% di tutti i partecipanti alla selezione.

Si stabilisce, inoltre, che nel caso in cui la graduatoria per area e ruolo sia formata da un solo dipendente, lo stesso potrà beneficiare del differenziale solamente nel caso in cui ottenga un punteggio finale, uguale o superiore, rispetto al punteggio minimo dei beneficiari nelle graduatorie della stessa area, o in caso di assenza di beneficiari in detta area, nelle altre graduatorie di diversa area.

Il punteggio è determinato sulla base dei seguenti criteri e relative tabelle:

- Con riguardo alle "valutazioni annuali individuali" (totale complessivo) cronologicamente consecutive negli ultimi 3 anni o in assenza utilizzando le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, fino ad un massimo di 5 anni (ultima valutazione valutabile anno 2020) per una quota pari al 60% del punteggio totale.

La media ottenuta viene valorizzata come segue: 0.6 punti per ogni punto di valutazione individuale, la media verrà moltiplicata per 0.6, fino ad un massimo di 60 punti.

- per una quota pari al 30 % del punteggio totale in base all'esperienza professionale maturata. Per "esperienza professionale" deve intendersi quella maturata con o senza soluzione di continuità, anche a tempo determinato e a tempo parziale, nonché presso altre amministrazioni di compatti diversi, nel medesimo o corrispondente profilo. L'esperienza viene così suddivisa:

- per una quota pari al 30% per un massimo di 30 punti, relativi all'anzianità di servizio, valorizzata nel seguente modo:
 - 4,5 punti per ogni anno di servizio prestato in aree superiori o nelle vecchie categorie / livelli superiori, rispetto all'attuale area di appartenenza per la quale si partecipa al bando;
 - 3 punti per ogni anno di servizio prestato nell'attuale area di appartenenza o nella vecchia corrispondente categoria / livello e in qualsiasi precedente ruolo della stessa area (sanitario - amministrativo - tecnico / Professionale);
 - 1,5 punti per ogni anno di servizio prestato in aree inferiori o nelle vecchie categorie / livelli inferiori, rispetto all'attuale area di appartenenza per la quale si partecipa al bando;

I periodi di servizio inferiori a mese saranno arrotondati per eccesso al mese, se superiori a 15 giorni, in caso contrario non saranno considerati.

- per la quota percentuale residua del **10%** del punteggio totale in base ai seguenti criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite anche attraverso i percorsi formativi:

<i>Capacità culturali e professionali acquisite</i>	Punteggio max.
Titoli di istruzione aggiuntivi o ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso	2
Altri titoli formativi (master, specializzazioni, dottorati di ricerca, abilitazioni professionali)	2
Corsi di aggiornamento attinenti (valutati 0,500 ciascuno per un massimo di punti 4)	4
Pubblicazioni e/o attività di docenze dei candidati (valutate 0,25 ciascuna per un massimo di 2 punti)	2
TOT.	10

I dati relativi alle “valutazioni annuali individuali” ed “all’esperienza professionale”, prelevati dagli archivi digitali aziendali, verranno comunicati dall’Azienda al dipendente, prioritariamente, tramite l’utilizzo dell’email aziendale. Sarà cura del dipendente che parteciperà alla selezione per l’attribuzione dei DEP 2025, compilare la relativa domanda all’interno del sistema indicato nel bando, inserire le informazioni ricevute, eventualmente integrandole o modificandole, ed includere gli eventuali titoli relative alle “capacità culturali e professionali acquisite”, il tutto sotto forma di autocertificazione.

Stilate le graduatorie per Area e per Ruolo, ai sensi dell’articolo 19 comma 4 lettera e, verrà comunque assicurata priorità (quota di riserva 10%) nell’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” al personale che abbia maturato esperienza professionale nella ex categoria o nella nuova area di inquadramento di cui all’art. 17 (Norma di primo inquadramento) almeno per:

- 10 anni - senza aver mai conseguito progressioni economiche;
- 20 anni - e che, durante tale periodo, abbia conseguito fino a due progressioni economiche.

Successivamente dopo aver effettuato l’attribuzione con i criteri e le modalità sopracitate si procede, nell’ambito della stessa graduatoria, con l’attribuzione dei “differenziali economici di professionalità” al restante personale che non rientri nella casistica del punto precedente e, in caso di parità di punteggio, si applicheranno i criteri di priorità di seguito riportati:

- personale che abbia conseguito un minor numero di progressioni economiche nell'area di appartenenza;
- personale con il maggior numero di anni di permanenza nel "differenziale economico di professionalità" o ex fascia di appartenenza.

Art. 4 - Norma Finale

Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di nuova sottoscrizione, a seguito di acquisizione del predetto parere favorevole da parte del Collegio Sindacale.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Delegazione Trattante Ares Sardegna

F.TO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO, F.TO IL DIRETTORE SANITARIO.,

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DELLE RISORSE UMANE, F.TO IL DIRETTORE DELLA

S.C. SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE, F.TO IL DIRETTORE DELLA S.C. AMMINISTRAZIONE DEL

PERSONALE, F.TO IL RESPONSABILE DELLA S.S. SETTORE ECONOMICO E PREVIDENZIALE

La Delegazione di parte sindacale

FPCGIL _____

CISL FP _____ **FIRMATO** _____

UIL FPL _____ **FIRMATO** _____

FIALS _____ **FIRMATO** _____

NURSIND _____

NURSING UP _____

RSU _____ **FIRMATO** _____
